



COMUNE DI TERNATE

Provincia di Varese

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 21 del 30.07.2020

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'IMU' - ANNO 2020

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **luglio** alle ore **20.45** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - Lorenzo Baratelli	P		7 - Alessandro Baratelli	P	
2 - Renato Pannullo	P		8 - Adolfo Andrea Trettene	P	
3 - Tagina Sara	P		9 - Rocco Lardo	P	
4 - Renato De Bernardi	P		10 - Luigi Visinoni	P	
5 - Veronica Rizzello	P		11 - Paola Cristina Miola	P	
6 - Roberta Castiglioni	P				

Totale presenti **11**

Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Cesare Bottelli** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Lorenzo Baratelli** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1, commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160/2019 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*" (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 – Supplemento Ordinario n. 45);

Atteso, pertanto, che con l'abolizione della "IUC" viene di fatto abolita la componente "TASI" (Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente unificazione IMU-TASI nell'imposta municipale propria (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;

Visto l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che, per l'anno 2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020 precisando che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

Visto l'art. 27, comma 8, della l. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che: *«Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: "16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"»*.

Visto il decreto del Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020 recante "Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020" (GU Serie Generale n.50 del 28-02-2020);

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 20 in data odierna, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) in vigore dal 1° gennaio 2020;

Vista la Risoluzione 1/DF del 18.02.2020 Prot. 4897 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze - Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale –, in materia di prospetto aliquote IMU;

Tenuto che la nuova disciplina dell'imposta municipale propria "IMU" (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote;

«1. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,50 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

3. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,10 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

4. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

5. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

6. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

7. Per le abitazioni locare a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento.»;

Dato atto che sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo e inseriti al suo interno, per formarne parte integrante e sostanziale i pareri favorevoli di Regolarità tecnica e di Regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. i. avente ad oggetto "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

su proposta del Presidente del Consiglio, con separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

- Consiglieri presenti e votanti n. 11 (undici);
- Consiglieri astenuti nessuno;
- voti favorevoli n. 11 (undici);
- voti contrari nessuno,

DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. Di determinare le seguenti ALIQUOTE per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" ANNO 2020:

TIPOLOGIA	ANNO 2020 <u>aliquota per mille</u>
L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 (detrazione €200,00)	4‰
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	1‰
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA	1‰
TERRENI AGRICOLI	ESENTI
AREE FABBRICABILI	7,6‰
Abitazioni in COMODATO ai parenti in linea retta (genitori/figli);	4,8‰
Fabbricati categoria D	8,6‰
PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati	7,6‰

2. Di Determinare le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2020:
- a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale** del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
3. Di pubblicare il presente atto deliberativo di determinazione aliquote e detrazioni IMU 2020, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2020; per tale finalità l'atto sarà inserito entro il termine del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

4. Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Ternate, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla legge n. 69/2009.

SUCCESSIVAMENTE

su proposta del Presidente del Consiglio, con separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

- Consiglieri presenti e votanti n. 11 (undici);
- Consiglieri astenuti nessuno;
- voti favorevoli n. 11 (undici);
- voti contrari nessuno,

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di dichiarare, attesa l'urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Lorenzo Baratelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Cesare Bottelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, che la presente deliberazione, proprio perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è divenuta esecutiva il 30.07.2020.

Dalla Residenza Municipale di Ternate, 20.08.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Cesare Bottelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che del presente verbale della su estesa Deliberazione viene iniziata oggi, 20.08.2020, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all'Albo Pretorio online di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Cesare Bottelli